

I BIGLIETTI DELLA BANCA D'ITALIA



LA NORMATIVA

Indice cronologico delle leggi e dei decreti

Nota

Il testo integrale delle *leggi* e dei *decreti* elencati nell'*Indice cronologico* è riportato nel CD-Rom che viene allegato al *Bollettino di Numismatica, monografia n. 11.2*

I *decreti di fabbricazione delle banconote* non sono stati riportati nell'*Indice cronologico* né sono stati riprodotti sul CD-Rom in quanto le Schede delle banconote comprendono tutti i dati in essi contenuti (v. *BdN, Mon. 11. 2*). Si è fatta una eccezione esclusivamente per i decreti di fabbricazione delle banconote emesse dalla Banca d'Italia nel periodo 1893-1896, ancora intestate alla Banca Nazionale nel Regno d'Italia, e per il D.M. 26 marzo 1918, annullato e poi sostituito dal D.M. 16 luglio 1919.

Per le emissioni di banconote intestate «Banca d'Italia» si segnalano le seguenti corrispondenze nelle diciture utilizzate:

L. 50	del 1896	=	L. 50 di vecchio tipo
L. 100	del 1897	=	L. 100 di vecchio tipo
L. 1.000	del 1897	=	L. 1.000 di vecchio tipo
L. 500	del 1898	=	L. 500 di vecchio tipo
L. 50	del 1915	=	L. 50 primo nuovo tipo
L. 500	del 1919	=	L. 500 primo nuovo tipo

Nella pagina precedente:

Monogramma della Banca d'Italia. Scultura di MAURO PIERONI (Firenze)
Scolpito interamente a mano su legno pregiato (Ø cm 100, spess. cm 6).

- D.P.R. 2.3.1949, n. 179 *Modifiche al regolamento per i biglietti di Stato e di Banca, approvato con il R.D. 30 ottobre 1896, n. 508.*
G.U. 9.5.1949, n. 106
- L. 5.1.1950, n. 3 *Cessazione del corso legale delle Am-lire e di biglietti della Banca d'Italia da L. 50 e da L. 100 di vario tipo.*
G.U. 26.1.1950, n. 21
- D.M. 18.2.1950 *Cessazione del corso legale delle Am-lire e di biglietti della Banca d'Italia da L. 50 e da L. 100 di vario tipo.*
G.U. 23.2.1950, n. 45
- D.M. 13.11.1950 *Modificazione ai distintivi e ai segni caratteristici dei biglietti della Banca d'Italia da L. 500 di vecchio tipo modificato e da L. 1.000 di tipo modificato nuova emissione.*
G.U. 26.1.1951, n. 21
- D.M. 16.4.1951 *Ritiro dalla circolazione dei biglietti Am-lire e dei biglietti della Banca d'Italia da L. 50 e da L. 100, di vario tipo.*
G.U. 2.5.1951, n. 99
- L. 24.12.1951, n. 1405 *Norme sulla circolazione monetaria.*
G.U. 31.12.1951, n. 299
- L. 11.12.1952, n. 3056 *Proroga del termine per la sostituzione dei biglietti Am-lire di tutti i tagli e dei biglietti della Banca d'Italia da L. 100 e da L. 50, di vecchie emissioni.*
G.U. 14.1.1953, n. 10
- L. 28.12.1952, n. 3598 *Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 12 dicembre 1946 n. 441, concernente l'autorizzazione al Ministro per il tesoro a stipulare con la Banca d'Italia una convenzione per l'esecuzione dell'Accordo monetario, in data 24.1.1946, fra il Governo italiano ed il Governo Alleato.*
G.U. 20.1.1953, n. 15
- L. 31.1.1953, n. 51 *Cessazione del corso legale dei biglietti della Banca d'Italia da L. 500 e da L. 1.000, di vecchie emissioni, e dei titoli provvisori della Banca d'Italia da L. 5.000 e L. 10.000.*
G.U. 19.2.1953, n. 41
- D.M. 5.3.1953 *Cessazione del corso legale e prescrizione dei titoli provvisori della Banca d'Italia da L. 5.000 e da L. 10.000, dei biglietti da L. 500 e da L. 1.000 della Banca d'Italia, dei vari tipi (eccezion fatta per i biglietti da L. 500 e da L. 1.000 di cui al decreto Ministeriale 15 marzo 1947) nonché dei biglietti, pure della Banca d'Italia, da L. 50 e da L. 100.*
G.U. 20.3.1953, n. 66
- D.M. 22.10.1953 *Importazione ed esportazione dei biglietti di Stato e di banca italiani dei tagli da L. 5.000 e da L. 10.000.*
G.U. 28.10.1953, n. 248
- D.M. 21.6.1954 *Proroga del termine stabilito per la sostituzione dei titoli provvisori e dei biglietti della Banca d'Italia.*
G.U. 30.6.1954, n. 146

- D.M. 13.9.1954 *Proroga del termine stabilito per la sostituzione dei titoli provvisori della Banca d'Italia da L. 5.000 e L. 10.000.*
G.U. 25.9.1954, n. 221
- L. 21.11.1957, n. 1141 *Fabbricazione ed emissione di monete d'argento da L. 500 da parte della Zecca. Esclusione dalla fabbricazione e fuori corso dei biglietti di banca da L. 500.*
G.U. 9.12.1957, n. 304
- D.M. 25.8.1959 *Modificazioni al decreto Ministeriale 15 marzo 1947, concernente i distintivi ed i segni caratteristici dei biglietti di banca da L. 1.000 tipo 1946 e da L. 500 tipo 1946.*
G.U. 3.9.1959, n. 211
- L. 28.7.1961, n. 724 *Proroga dei termini relativi alla circolazione dei biglietti di banca da L. 500.*
G.U. 10.8.1961, n. 198
- D.M. 14.9.1961 *Modificazioni al decreto ministeriale 25 agosto 1959, concernente alcune caratteristiche del biglietto di banca da L. 1.000 tipo 1946.*
G.U. 22.9.1961, n. 237

Ministero dei lavori pubblici:

Modificazioni allo statuto organico dell'Istituto autonomo per le case popolari di Este Pag. 1177

Passaggio al patrimonio dello Stato di un tratto del greto del torrente Prino sito nel comune d'Imperia. Pag. 1178

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli. Pag. 1178

CONCORSI ED ESAMI**Presidenza del Consiglio dei Ministri:**

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Udine Pag. 1178

Sostituzione di due componenti della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Firenze Pag. 1178

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Siena Pag. 1179

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Genova Pag. 1179

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Diario delle prove scritte e pratica della specializzazione in patologia vegetale del concorso interno per titoli e per esami a ventidue posti di sperimentatore di 2ª classe (grado 10º, gruppo A) nel ruolo tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria Pag. 1179

Diario delle prove scritte e pratica della specializzazione in zootecnia del concorso interno per titoli e per esami a ventidue posti di sperimentatore di 2ª classe (grado 10º, gruppo A) nel ruolo tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria Pag. 1179

Ministero dell'interno:

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso a sessantadue posti di alunno d'ordine di pubblica sicurezza in prova, indetto con decreto Ministeriale 28 dicembre 1948 Pag. 1180

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso a sessantasei posti di alunno d'ordine di pubblica sicurezza in prova, indetto con decreto Ministeriale 28 dicembre 1948 Pag. 1180

Proroga del concorso per titoli a sessantadue posti d'alunno d'ordine di pubblica sicurezza Pag. 1180

Proroga del concorso per esami a sessantasei posti d'alunno d'ordine di pubblica sicurezza Pag. 1180

LEGGI E DECRETI**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**
2 marzo 1949, n. 179.

Modificazione al regolamento per i biglietti di Stato e di banca, approvato con il regio decreto 30 ottobre 1896, n. 508.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con il regio decreto 28 aprile 1910, n. 204;

Visto il regolamento per i biglietti di Stato e di banca, approvato con il regio decreto 30 ottobre 1896, n. 508, e successive modificazioni;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro, Ministro ad interim per il bilancio;

Decreta:

Art. 1.

E' data facoltà al Ministro per il tesoro di autorizzare, quando se ne ravvisi la necessità, che le banconote logore da lire cento e di taglio inferiore, ritirate dalla circolazione, siano annullate con la sola perforazione e siano quindi distrutte, mediante abbruciamento o macerazione, presso le principali filiali dell'Istituto di emissione.

Art. 2.

I biglietti di cui all'articolo precedente saranno verificati, contati e distrutti alla presenza di un ispettore dell'Amministrazione centrale dell'Istituto di emissione e di un ispettore centrale del Tesoro oppure di un funzionario appartenente ai ruoli degli Uffici provinciali del tesoro di grado non inferiore al 7°.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1949

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1949

Atti del Governo, registro n. 28, foglio n. 12. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
12 marzo 1949, n. 180.

Modificazione alle tariffe dei diritti di borsa spettanti alla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 27 agosto 1905, n. 430, con il quale venne approvata e resa esecutiva la tariffa dei diritti dovuti alla Camera di commercio ed arti di Milano;

Visti i regi decreti 11 maggio 1922, n. 711, 3 agosto 1928, n. 1889, 1° dicembre 1932, n. 1598, 21 gennaio 1935, n. 168, 1° marzo 1937, n. 257, e il decreto luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 482, con i quali vennero apportate variazioni alla predetta tariffa;

Vista la deliberazione in data 24 gennaio 1949, n. 36, della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Milano, con la quale sono state proposte ulteriori modifiche alla tariffa suddetta;

Visto l'art. 53 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, col quale si stabilisce la forma e l'organo competente per la emanazione dei provvedimenti riguardanti i diritti di borsa;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

La tariffa dei diritti spettanti alla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Milano, per l'ammissione dei titoli alla quotazione ufficiale di quella Borsa valori, viene stabilita nella seguente misura:

LEGGE 5 gennaio 1950, n. 2.

Convalidazione dei decreti del Presidente della Repubblica 20 maggio 1949, nn. 413 e 425, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1948-49.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Sono convalidati i decreti del Presidente della Repubblica 20 maggio 1949, numeri 413 e 425, con i quali sono stati effettuati prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1948-49.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1950

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI

LEGGE 5 gennaio 1950, n. 3.

Cessazione del corso legale delle Am-lire e di biglietti della Banca d'Italia da lire 50 e da lire 100 di vario tipo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I biglietti Am-lire di tutti i tagli ed i biglietti della Banca d'Italia per i tagli da lire 100 e lire 50 dei vari tipi, attualmente circolanti, fatta eccezione per quelli da lire 100 di secondo nuovo tipo e da lire 50 di terzo nuovo tipo, di cui al decreto del Ministro per il tesoro 22 settembre 1944, cesseranno di avere corso legale alla data che, con decreto del Ministro per il tesoro, sarà stabilita.

La Banca d'Italia effettuerà la sostituzione dei biglietti, di cui al precedente comma, fino alla data che sarà ugualmente stabilita con decreto del Ministro per il tesoro.

Con ulteriori decreti del Ministro per il tesoro i termini di cui ai precedenti commi, occorrendo, potranno essere prorogati fermo restando che la cessazione del corso legale non potrà essere determinata per data anteriore al 28 febbraio 1950 e l'ultimo termine di prescrizione non potrà essere determinato per data successiva al 31 dicembre 1951.

Scaduto l'ultimo termine di prescrizione i biglietti dei tagli e tipi non aventi più corso legale e non presentati per la sostituzione andranno prescritti a favore dell'Erario dello Stato ed il relativo importo sarà portato in diminuzione dei debiti del Tesoro verso la Banca d'Italia.

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a stipulare apposita convenzione con il Governatore della Banca d'Italia per regolare i rapporti nascenti dall'attuazione della presente legge tra il Tesoro dello Stato e l'Istituto di emissione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1950

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI

LEGGE 10 gennaio 1950, n. 4.

Trattamento economico spettante agli uditori giudiziari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

L'assegno mensile degli uditori giudiziari previsto dall'ultimo comma dell'art. 128 e dalla tabella Q dell'ordinamento giudiziario, approvato con il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è stabilito, a decorrere dal 1° novembre 1948, nella misura pari a un dodicesimo dello stipendio iniziale del grado cui gli uditori stessi sono assimilati.

Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge sarà provveduto con le entrate conseguenti dai provvedimenti indicati nell'art. 13 della legge 12 aprile 1949, n. 149.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 gennaio 1950

EINAUDI

DE GASPERI — GRASSI —
PELLA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1950.

Sostituzione del liquidatore unico delle società cooperative « Società anonima cooperativa risveglio » e « Società anonima cooperativa di consumo fra combattenti e mutilati », in Galatone.

IL MINISTRO

PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti i decreti Ministeriali in data 12 ottobre 1942, con i quali il rag. Giuseppe Vaglio fu nominato, ai sensi dell'art. 8 del regio decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, liquidatore delle cooperative « Società anonima cooperativa risveglio » e « Società anonima cooperativa di consumo fra combattenti e mutilati », entrambi con sede in Galatone, in sostituzione del sig. Olindo Vaglio dimissionario;

Viste le note del Prefetto di Lecce rispettivamente in data 16 settembre 1949 e 30 gennaio 1950, relative alla sostituzione del predetto liquidatore con il rag. Luigi Rizzo;

Ritenuta la necessità di nominare un nuovo ed unico liquidatore per la definizione delle operazioni finali di liquidazione delle suddette cooperative in sostituzione del dimissionario rag. Giuseppe Vaglio;

Decreta:

Il rag. Luigi Rizzo è nominato liquidatore unico delle società cooperative « Società anonima cooperativa risveglio » e « Società anonima cooperativa di consumo fra combattenti e mutilati », entrambi con sede in Galatone, in sostituzione del rag. Giuseppe Vaglio, dimissionario, con il compito di procedere alla definizione degli atti finali di liquidazione delle società stesse.

Il compenso dovuto al liquidatore, sarà a carico del bilancio delle cooperative e sarà determinato al termine delle liquidazioni con provvedimento ministeriale.

Roma, addì 14 febbraio 1950

Il Ministro: MARAZZA

(714)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1950.

Cessazione del corso legale delle Am-lire e di biglietti della Banca d'Italia da L. 50 e da L. 100 di vario tipo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 5 gennaio 1950, n. 3;

Decreta:

I biglietti Am-lire di tutti i tagli ed i biglietti della Banca d'Italia da L. 100 e L. 50 dei vari tipi attualmente circolanti, fatta eccezione per quelli da L. 100 di secondo nuovo tipo e da L. 50 di terzo nuovo tipo, di cui al decreto Ministeriale 22 settembre 1944, cesseranno di aver corso legale il 30 giugno 1950.

La Banca d'Italia ne effettuerà la sostituzione fino a tutto il 30 giugno 1951. Scaduto questo termine, i biglietti non presentati per la sostituzione rimarranno prescritti.

Roma, addì 18 febbraio 1950

Il Ministro: PELLA

(750)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Revoca di accreditamento di notaio

Con decreto Ministeriale 19 gennaio 1950 è stato revocato l'accreditamento per le operazioni di debito pubblico da eseguirsi presso l'Intendenza di finanza di Vicenza, già conferito, con decreto Ministeriale 3 marzo 1932, al notaio dott. Antonio Gianì fu Carlo.

Roma, addì 9 febbraio 1950

(747)

Il direttore generale: DE LIGUORO

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 31

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 23 febbraio 1950

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,80	145,25
» Firenze	624,775	145,25
» Genova	624,30	145,20
» Milano	624,80	145,20
» Napoli	624,45	145 —
» Roma	624,85	145,20
» Torino	624,80	145,25
» Trieste	624,75	145,20
» Venezia	624,50	145,50

Media dei titoli del 23 febbraio 1950

Rendita 3.50 % 1906	75,20
Id. 3.50 % 1902	74,20
Id. 3 % lordo	46,90
Id. 5 % 1935	97,325
Redimibile 3.50 % 1934	75,80
Id. 3.50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	72,45
Id. 3.50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	71,00
Id. 5 % (Ricostruzione)	93,20
Id. 5 % 1936	93,45
Buoni del Tesoro 5 % (15 settembre 1950)	100,40
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	100,35
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	100,30
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,80
Id. 4 % (15 settembre 1951)	98,825
Id. 5 % convertiti 1951	100,80

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1945 n. 632, valide per il giorno 23 febbraio 1950:

1 dollaro U.S.A.	L. 624,82
1 franco svizzero	145,20

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,71 per franco belga
Francia	1,81 » franco francese
Norvegia (c/nuovo)	87,38 » corona norvegese
Svezia (c/spectale)	120,62 » corona svedese
Svizzera (c/spese portuali, trasporto, trasferimenti vari e c/compensazione extra compensazione)	144,39 » franco svizzero

Prefettura di Verona:

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Verona . . . Pag. 230

Graduatoria del concorso ad un posto di assistente della sezione medico micrografica del Laboratorio di igiene e profilassi di Verona Pag. 231

Prefettura di Cuneo: Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cuneo Pag. 231

Prefettura di Vercelli: Graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Vercelli. Pag. 231

Prefettura di Siena: Varianti alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Siena Pag. 232

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Decreto 20 marzo 1950

*registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 1950
registro Presidenza n. 38, foglio n. 144*

MEDAGLIA D'ARGENTO

REVELLI Benvenuto di Ermete e di Girardi Maria, da Cuneo, classe 1919, tenente di fanteria (a) in s.p.e., partigiano combattente. — Animato da ardente amore di patria e da fede nella libertà, organizzava formazioni partigiane nel Cuneense e le comandava personalmente in numerose, ardue operazioni di guerra dando sicura prova di personale valore e di capacità di comando. Particolarmente si distingueva nel corso di una azione di pattuglia, condotta in profondità entro lo schieramento nemico, nel trarre a salvamento un compagno gravemente ferito. — Cuneense, zona dell'Aulion, settembre 1943-settembre 1944.

SCAGLIOLA Giovanni fu Secondo e fu Ronco Maria, da Isolabella (Torino), classe 1911, partigiano combattente. — Infaticabile combattente della libertà, organizzava un'importante formazione partigiana nell'Astigiano e la comandava in numerose azioni di guerra. Particolarmente si distingueva negli attacchi condotti con fortunata audacia contro i presidii di Villafranca d'Asti e di Santena e durante il rastrellamento in grande stile che il nemico organizzava nel basso Astigiano, nel novembre del 1944, proprio per cercar di arginare la combattività della brigata da lui comandata ed i numerosi ed importanti sabotaggi da lui organizzati. — Zona di Asti, settembre 1943-17 aprile 1945.

MEDAGLIA DI BRONZO

ASSANTI Walter di Vincenzo e di Colomba Angela Gallucci, classe 1907, maggiore di fanteria in s.p.e., partigiano combattente. — Durante l'occupazione nazifascista della Capitale sebbene menomato fisicamente per ferite di guerra e congelamenti, rendeva servizi particolarmente apprezzati alla Causa della resistenza nel campo organizzativo ed in quello informativo. Si distingueva anche per coraggio e decisione nel condurre personalmente ardue azioni di sabotaggio. — Zona di Roma, settembre 1943-giugno 1944.

DI GIORGIO Anacleto di Erasmo e fu Coppola Angela, da Pignataro d'Interamno (Frosinone), classe 1911, sergente maggiore di artiglieria, partigiano combattente. — Già distintosi per apprezzanti servizi resi nelle formazioni partigiane, in una dura situazione di combattimento sostituiva il comandante ferito, attaccava con decisione una posizione di moriai nemici e, dando personalmente bello esempio di ardimento, la conquistava alla testa dei suoi uomini. — Alba, 14 aprile 1945.

GIULIANI Vittorio Mario fu Giovanni e di Candini Rosa, da Cuneo, classe 1922, partigiano combattente. — Comandante di squadre partigiane noto per decisione ed ardimento, concepiva ed attuava un audace colpo di mano contro un munito presidio nemico e ne assicurava il felice esito con il mettere personalmente fuori combattimento il comandante tedesco dopo aspra ed accanita lotta condotta corpo a corpo. — Busca (Cuneo), 12 marzo 1944.

(5442)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
20 marzo 1950, n. 1113.

Assorbimento del Pio Istituto filarmonico da parte della « Casa di riposo per musicisti », con sede in Milano.

N. 1113. Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, il Pio Istituto filarmonico viene assorbito dalla « Casa di riposo per musicisti », con sede in Milano, e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, il Guardasigilli: PICCONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1951

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
17 novembre 1950, n. 1114.

Modificazioni allo statuto del Credito fondiario sardo, società per azioni con sede in Roma.

N. 1114. Decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per il tesoro, l'art. 5 e il primo comma dell'art. 10 dello statuto del Credito fondiario sardo, società per azioni con sede in Roma, sono modificati.

Visto, il Guardasigilli: PICCONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1951

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1950.

Modificazione ai distintivi ed ai segni caratteristici dei biglietti della Banca d'Italia da L. 1000, tipo modificato, nuova emissione, e da L. 500, vecchio tipo, modificato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico di legge sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di Banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, nonché le disposizioni legislative successivamente emanate in materia;

Vista la deliberazione presa dal Comitato del Consiglio superiore della Banca d'Italia nella tornata del 30 ottobre 1950, con la quale si prospetta l'opportunità di provvedere alla fabbricazione del residuo quantitativo dei biglietti da L. 1000 tipo modificato, nuova emissione, e da L. 500 vecchio tipo, modificato, non stampati, di cui ai decreti Ministeriali 19 febbraio 1947 e 14 aprile 1948, fabbricazione da effettuarsi dalle officine della Banca stessa;

Vista la nota n. 150150, del 30 ottobre 1950, dell'Amministrazione centrale della Banca d'Italia, con la quale si chiede la modifica delle caratteristiche dei biglietti predetti nel senso che questi rechino, al recto, sul margine verticale, a destra del riguardante, la dicitura « Officina della Banca d'Italia » in luogo di quella « Officine Carte Valori - I.P.S. »;

Visti i decreti Ministeriali 13 agosto 1921, 11 dicembre 1942 e 10 agosto 1943 con i quali vennero fissati i distintivi ed i segni caratteristici del biglietto di banca da L. 1000, tipo modificato, nuova emissione;

Visto il decreto Ministeriale 21 novembre 1947 che determina che, sui biglietti di banca da L. 1000, tipo modificato, nuova emissione, sia applicato il contrassegno di Stato di cui al decreto Ministeriale 14 agosto 1947;

Visti i decreti Ministeriali 30 marzo 1943 e 10 agosto 1943, con i quali vennero fissati i distintivi ed i segni caratteristici del biglietto di banca da L. 500 vecchio tipo, modificato;

Visto il decreto Ministeriale 15 dicembre 1947 che determina che, sui biglietti di banca da L. 500, vecchio tipo, modificato, la fabbricazione dei quali venne autorizzata con decreto Ministeriale 19 febbraio 1947, sia applicato, a partire dal biglietto n. 000.001 della serie W 941, il contrassegno di Stato di cui al decreto Ministeriale 14 agosto 1947;

Determina:

Art. 1.

I biglietti da L. 1000 tipo modificato, nuova emissione, e i biglietti da L. 500 vecchio tipo, modificato, da fabbricarsi dall'officina della Banca d'Italia, receranno, al recto, sul margine verticale dei biglietti stessi, a destra del riguardante, l'indicazione « Officina della Banca d'Italia ».

Art. 2.

Ai detti biglietti sarà applicato il contrassegno di Stato di cui al decreto Ministeriale 14 agosto 1947.

Art. 3.

Nulla è innovato in ordine alle altre caratteristiche dei biglietti anzidetti che s'intendono qui riportate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 novembre 1950

Il Ministro: PELLA

(296)

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1951.

Approvazione delle tabelle relative alle tasse d'iscrizione e di voltura ed ai contributi dovuti all'Associazione nazionale per il controllo della combustione per l'anno 1951.

IL MINISTRO

PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che costituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1132;

Visto lo statuto dell'Associazione predetta, approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339;

Visto il regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824 e modificato con regio decreto 27 marzo 1930, n. 441;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione in data 25 ottobre 1950, relativa alla determinazione delle tasse d'iscrizione e di voltura e dei contributi dovuti per l'anno 1951 all'Associazione stessa;

Visto il decreto luogotenenziale 10 agosto 1945, numero 474, concernente la ripartizione delle attribuzioni e del personale fra il Ministero dell'industria e del commercio ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Sentito il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Sono approvate le tabelle A, B, C, D, E, F, allegate al presente decreto, relative alle tasse d'iscrizione e di voltura ed ai contributi dovuti all'Associazione nazionale per il controllo della combustione per l'anno 1951.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 gennaio 1951

p. Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale

RUBINACCI

p. Il Ministro per l'industria e commercio

DI GIOVANNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1951

Registro Lavoro e previdenza n. 1, foglio n. 26. — LA MICELA

TABELLA A.

Tassa di iscrizione - Tassa di voltura

(Art. 4, lett. a, del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331; art. 107, comma 1°, 2°, 3°, e art. 108, comma 1°, del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824).

TARIFFA I

Tassa di iscrizione.

Dovuta dal consortista in quanto tale e per ogni apparecchio o impianto denunciato, è costituita da una quota fissa e da una quota variabile.

Paragr. A) - Quota fissa.

Il pagamento deve farsi una sola volta, all'atto dell'iscrizione del consortista all'Associazione ed in una sola quota, anche se il consortista sia contemporaneamente utente di più apparecchi ed impianti, nel qual caso è dovuta la quota maggiore fra quelle stabilite per gli apparecchi ed impianti in utenza.

a) Generatori fissi:

fino a 25 m ²	L. 1.950
da 25 a 100 m ²	» 3.150
da 100 a 500 m ²	» 3.900
da 500 a 1.000 m ²	» 5.450
oltre 1.000 m ²	» 7.800

b) Semifissi, locomobili » 1.300

c) Macchine da caffè e piccoli generatori fino a 1 m², recipienti a pressione, escluse le bombole e i bidoni » 550

d) Forni, gassogeni » 3.150

e) Motrici, termosifoni » 1.300

Paragr. B) - Quota variabile.

E' dovuta per ogni apparecchio od impianto denunciato.

a) Generatori fissi:

fino a 25 m ²	L. 400
da 25 a 100 m ²	» 650
da 100 a 500 m ²	» 900
da 500 a 1.000 m ²	» 1.200
oltre 1000 m ²	» 1.550

b) Semifissi, locomobili » 400

c) Macchine da caffè e piccoli generatori fino a 1 m², recipienti a pressione, escluse le bombole e i bidoni » 250

d) Forni, gassogeni » 650

e) Motrici, termosifoni » 400

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 febbraio 1951

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
MARAZZA

Il Ministro per i trasporti
D'ARAGONA
(1912)

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1951.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Colle Castellaro, sito nell'ambito del comune di Abbissola Superiore.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(COMMISSARIATO PER IL TURISMO)

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Savona per la tutela delle bellezze naturali, nell'adunanza del 6 aprile 1948, includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, una zona sita nell'ambito del comune di Abbissola Superiore;

Considerato che l'elenco di tali immobili è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Abbissola Superiore senza che sia stata prodotta alcuna opposizione da parte di chicchessia;

Riconosciuto che la località predetta costituisce un belvedere accessibile al pubblico;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Abbissola Superiore indicata nell'annesso elenco, redatto dalla Commissione provinciale di Savona per la tutela delle bellezze naturali, ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1367, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con l'elenco compilato dalla Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Savona.

Una copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto verrà trasmessa a mezzo del soprintendente ai Monumenti di Genova entro un mese dalla data della sua pubblicazione, al comune di Abbissola Superiore.

Altra copia con la planimetria sarà contemporaneamente depositata presso il competente ufficio del Co-

mune ove gli interessati avranno facoltà di prenderne visione.

La predetta Soprintendenza è incaricata di comunicare al Ministero la data della effettiva affissione del numero della *Gazzetta Ufficiale* nell'albo del Comune interessato.

Roma, addì 4 aprile 1951

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Commissario per il turismo
ROMANI

p. Il Ministro per la pubblica istruzione
BERTINELLI

Elenco compilato dalla Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Savona nella seduta del 6 aprile 1948.

Verbale n. 2.

Adiacenze del Castellaro e della parrocchiale di San Nicolò.

L'interesse panoramico di questa località è dovuto alla posizione che costituisce un punto di vista e di belvedere accessibile al pubblico dal quale si gode lo spettacolo di singolare bellezza.

La proposta è approvata alla unanimità.

(1962)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1951.

Ritiro dalla circolazione dei biglietti Am-lire e dei biglietti della Banca d'Italia da L. 50 e da L. 100, di vario tipo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 5 gennaio 1950, n. 3;

Visto il decreto Ministeriale 18 febbraio 1950;

Ritenuta l'opportunità che il termine del 30 giugno 1951, utile per la sostituzione, da parte della Banca d'Italia, dei biglietti Am-lire di tutti i tagli e di quelli della Banca d'Italia da L. 100 a L. 50, ora fuori corso, di cui al citato decreto Ministeriale, venga prorogato entro il termine massimo consentito del 31 dicembre 1951;

Vista la lettera n. 42679, del 31 marzo 1951, dell'Amministrazione centrale della Banca d'Italia:

Decreta:

I biglietti Am-lire di tutti i tagli ed i biglietti della Banca d'Italia da L. 100 e L. 50 di vario tipo, che, eccezion fatta per quelli da L. 100 di secondo nuovo tipo e da L. 50 di terzo nuovo tipo, di cui al decreto Ministeriale 22 settembre 1944, hanno cessato di aver corso legale successivamente al 30 giugno 1950, saranno sostituiti dalla Banca d'Italia fino a tutto il 31 dicembre 1951.

Scaduto questo termine, i biglietti non presentati per la sostituzione rimarranno prescritti.

Roma, addì 16 aprile 1951

Il Ministro: PELLA

(2081)

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 dicembre 1951

EINAUDI

DE GASPERI — ZOLI —
VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 24 dicembre 1951, n. 1405.

Norme sulla circolazione monetaria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Zecca è autorizzata a fabbricare e ad emettere monete metalliche da lire 100 e da lire 50, nonché nuove monete in lega « Italma » da lire 10, lire 5, lire 2 e lire 1 in luogo di quelle autorizzate col decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 419, e dei biglietti di Stato.

Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il tesoro, saranno determinati i contingenti e le caratteristiche delle nuove monete da lire 100, 50, 10, 5, 2 e 1, di cui al precedente comma.

Con decreti del Ministro per il tesoro, sarà stabilita la data dalla quale le monete di nuovo conio per i valori da lire 100 e inferiori, di cui al presente articolo, avranno corso legale nello Stato, nonché la data di cessazione del corso legale e del cambio delle monete emesse ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 419, e dei biglietti di Stato, compresi quelli da emettersi a' sensi del successivo art. 3.

Art. 2.

A decorrere dalla data da stabilirsi con decreto del Ministro per il tesoro, saranno esclusi dalla facoltà di emissione, spettante alla Banca d'Italia a' sensi del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, i biglietti da lire 100 e da lire 50 di cui all'art. 3 del testo unico sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca approvato col regio decreto 28 aprile 1910, n. 204.

Fino alla data che sarà indicata nel decreto di cui al precedente comma, i biglietti della Banca stessa dei tagli da lire 100 e da lire 50 continuano ad avere corso legale.

Con decreto del Ministro per il tesoro sarà parimenti stabilita la data, trascorsa la quale, i predetti biglietti, che non saranno stati presentati per il cambio, andranno prescritti a favore dell'Erario dello Stato.

Art. 3.

In via transitoria, fino a quando la circolazione dei valori da lire 100 e da lire 50 non potrà essere assicu-

rata mediante le monete metalliche di cui al precedente art. 1, è autorizzata la fabbricazione ed emissione in luogo dei biglietti della Banca d'Italia di cui all'art. 2, di biglietti di Stato da lire 100 e da lire 50, con la osservanza delle vigenti disposizioni per i biglietti di Stato, salvo quanto stabilito con i successivi commi.

Le caratteristiche ed i contingenti per i biglietti di Stato da lire 100 e da lire 50 saranno determinati con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il tesoro.

La data dalla quale avranno corso legale i biglietti di cui al presente articolo sarà stabilita con decreto del Ministro per il tesoro.

Art. 4.

L'importo, al netto delle spese di fabbricazione, dei biglietti di Stato o delle monete da lire 100 e da lire 50 emessi, a norma degli articoli precedenti, in sostituzione dei biglietti della Banca d'Italia di pari taglio, in circolazione alla data di entrata in vigore della presente legge, sarà versato alla Banca medesima in diminuzione del debito del Tesoro per anticipazioni temporanee di cui al decreto legislativo 21 gennaio 1948, n. 7.

Art. 5.

Con ulteriori decreti del Ministro per il tesoro, i termini di cui ai precedenti articoli, occorrendo, potranno essere prorogati, fermo restando che gli ultimi termini di prescrizione non potranno, in ogni caso, essere successivi al 31 dicembre 1954.

Art. 6.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con il Governatore della Banca d'Italia per regolare tutti i rapporti, nascenti dalla attuazione della presente legge, tra il Tesoro dello Stato e l'Istituto di emissione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1951

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
5 dicembre 1951, n. 1406.

Approvazione dell'atto stipulato il 18 settembre 1951 tra i delegati dei Ministri per i trasporti e per il tesoro e il legale rappresentante dell'Impresa Francesco Saverio Parisi - Società in nome collettivo - per la concessione di sola costruzione del completamento del primo gruppo di opere della ferrovia Alcantara-Randazzo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 21 novembre 1950, n. 1007;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 novembre 1952, n. 3074.

Trasferimento in proprietà all'Ente autonomo del Flumendosa - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà della Società anonima « Vinalcool », con sede in Cagliari, in comune di Cagliari, frazione Elmas.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 novembre 1952, n. 3075.

Trasferimento in proprietà all'Ente autonomo del Flumendosa - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà della Società anonima « Vinalcool », con sede in Cagliari, in comune di Uta (Cagliari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 novembre 1952, n. 3076.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna, di terreni di proprietà di Carboni Nieddu Gustavo fu Enrico, in comune di Genoni (Nuoro).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 novembre 1952, n. 3077.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna, di terreni di proprietà di Carboni Nieddu Gustavo fu Enrico, in comune di Mandas (Cagliari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 novembre 1952, n. 3078.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna, di terreni di proprietà di Carboni Nieddu Gustavo fu Enrico, in comune di Nuragus (Nuoro).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 novembre 1952, n. 3079.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna, di terreni di proprietà di Giordano Emilia fu Andrea, in comune di Genoni (Nuoro).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 novembre 1952, n. 3080.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna, di terreni di proprietà di Giordano Emilia fu Andrea, in comune di Nurallao (Nuoro).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 settembre 1952, n. 3081.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna, di terreni di proprietà di visconte di Fluminimaggiore e Gessa, in persona del curatore dell'eredità giacente Asquer Pes Francesco fu Raffaele, in comune di Monserrato (Cagliari).

LEGGI E DECRETI

LEGGE 25 novembre 1952, n. 3054.

Ratifica del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430, concernente esecuzione del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430, è ratificato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — SCALBA —
VANONI — ALDISIO — ZOLI
— SEGNI — PELLA —
SPATARO — PACCIARDI —
MALVESTITI — FANFANI —
LA MALFA — CAMPILLI —
RUBINACCI — CAPPA

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

LEGGE 11 dicembre 1952, n. 3055.

Proroga al 30 giugno 1954 della facoltà prevista dalla legge 18 gennaio 1951, n. 36, di provvedere al pagamento dei compensi per il lavoro straordinario al personale degli Uffici periferici a mezzo di ordini di accreditamento.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Le disposizioni di cui alla legge 18 gennaio 1951, n. 36, sono prorogate dal 1° luglio 1952 al 30 giugno 1954.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

LEGGE 11 dicembre 1952, n. 3056.

Proroga del termine per la sostituzione dei biglietti Am-lire di tutti i tagli e dei biglietti della Banca d'Italia da L. 100 e da L. 50, di vecchie emissioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

I biglietti Am-lire di tutti i tagli ed i biglietti della Banca d'Italia da L. 100 e lire 50 dei vari tipi — fatta eccezione per quelli da L. 100 di secondo nuovo tipo e da L. 50 di terzo nuovo tipo, di cui al decreto del Mini-

stro per il tesoro 22 settembre 1944 — che, per effetto del decreto del Ministro per il tesoro 16 aprile 1951 emesso in applicazione della legge 5 gennaio 1950, n. 3, sono entrati in prescrizione successivamente al 31 dicembre 1951, saranno ammessi al cambio dalla Banca d'Italia entro e non oltre novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Scaduto questo termine, i biglietti dei tagli e dei tipi anzidetti non presentati per la sostituzione andranno definitivamente prescritti a favore dell'Erario dello Stato ed il relativo importo sarà portato in diminuzione dei debiti del Tesoro verso il predetto Istituto.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

LEGGE 11 dicembre 1952, n. 3057.

Trattamento economico del personale incaricato di prendere parte a commissioni e conferenze internazionali che si riuniscono nel territorio della Repubblica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Le indennità, per ogni giornata di sedute, al personale delegato a partecipare a commissioni o conferenze internazionali che si riuniscono nel territorio nazionale e da quello addetto alle delegazioni o conferenze stesse, di cui all'art. 1 del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 554, sono elevate alle seguenti misure:

al capo della delegazione	L. 800
ai delegati, delegati aggiunti o supplenti ed agli esperti anche se estranei all'Amministrazione	» 720
al personale addetto ai lavori di concetto	» 600
al personale d'ordine	» 400
al personale di servizio	» 300

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge viene fatto fronte con gli ordinari stanziamenti di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

LEGGE 18 dicembre 1952, n. 3058.

Norme per la concessione della fidejussione statale sui prestiti accordati ad aziende italiane dagli enti di cui all'art. 1 della legge 3 dicembre 1948, n. 1425.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria e commercio, è autorizzato ad accordare con propri decreti, ai termini degli articoli 1936 e seguenti del Codice civile, la fidejussione dello Stato sui finanziamenti che — con le somme assegnate sul Fondo lire al Governo degli Stati Uniti, per le spese in Italia, ai sensi dell'art. IV, n. 4, dell'Accordo di cooperazione economica, ratificato e reso esecutivo con la legge 4 agosto 1948, n. 1108 — gli enti di cui all'articolo 1 della legge 3 dicembre 1948, n. 1425, volessero concedere direttamente ad aziende italiane per consentire alle stesse l'acquisto di materie prime, macchinari, attrezzature, beni e servizi occorrenti per il potenziamento degli impianti o per l'aumento o miglioramento della produzione o per le ricerche e lo sviluppo delle risorse italiane o per l'incremento dell'esportazione italiana.

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro potrà concedere la fidejussione, prevista nel precedente articolo, mediante l'assunzione di quelle cautele e garanzie che ravviserà necessarie per il buon esito dell'operazione.

Art. 3.

Sulle somme che le aziende italiane ricevono in prestito, a norma dell'art. 1, non sono ammessi sequestri, pignoramenti, opposizioni o altro impedimento qualsiasi. L'Amministrazione dello Stato, qualora, per effetto della fidejussione di cui al precedente art. 1, fosse chiamata ai sensi dell'art. 1944, primo comma, del Codice civile, al pagamento del debito, è autorizzata ad avvalersi, nei confronti dell'azienda mutuataria, per il recupero delle somme dovute, della procedura privilegiata per la riscossione delle imposte dirette con le modalità di cui all'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367.

Art. 4.

I finanziamenti previsti dalla presente legge e tutti gli atti e contratti relativi alle operazioni connesse con i finanziamenti stessi sono esenti da qualsiasi tassa, imposta e tributo, spettanti all'Erario fatta eccezione della tassa di bollo sulle cambiali, che venissero emesse dalle aziende sovvenzionate, le quali saranno assoggettate al bollo nella misura fissa di lire 0,10 per ogni 1000 lire qualunque sia la scadenza.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA — VANONI
— CAMPILLI — LA MALFA

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

dieci volte l'imposta dovuta col minimo di lire 500 per ogni avviso, manifesto od altro singolo mezzo pubblicitario;

b) chiunque fuori delle ipotesi previste nella lettera precedente non osservi obblighi, divieti e prescrizioni della presente legge e dell'annessa tariffa è punito, per ciascuna infrazione, con la pena pecuniaria da lire 500 a lire 5.000;

c) nei casi in cui sia prescritto o consentito il pagamento in modo virtuale si applicano:

1) per la omessa o tardiva denuncia una soprattassa eguale a sei decimi dell'imposta;

2) per la infedele denuncia una soprattassa eguale a sei quinti della imposta;

3) per il pagamento effettuato oltre il ventesimo giorno dalla scadenza una soprattassa pari al 12 per cento dell'imposta.

Le soprattasse di cui ai numeri 1) e 3) della presente lettera c), eccettuate quelle per infedele denuncia, sono ridotte al decimo del loro ammontare qualora il pagamento abbia luogo non oltre 60 giorni dalla scadenza del termine stabilito;

d) le pene stabilite dall'articolo 466 del Codice penale si applicano anche a chi detiene per lo smercio ovvero usa o smercia valori bollati o contrassegni di bollo precedentemente usati.

Art. 7.

E' costituita una commissione parlamentare composta di sette senatori e sette deputati, designati rispettivamente dai Presidenti del Senato e della Camera, incaricata di esprimere il proprio parere sulle norme e sulle tariffe da emanarsi ai sensi della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

LEGGE 28 dicembre 1952, n. 3597.

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 562, concernente l'autorizzazione alla Direzione generale degli istituti di previdenza a concedere un mutuo di L. 300.000.000 all'Ente autonomo Fiera del Levante di Bari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 562, è ratificato con la seguente modificazione:

Art. 2. — I commi primo e secondo sono sostituiti dai seguenti:

« I mutui potranno essere somministrati, su richiesta degli Enti mutuatari, in unica soluzione oppure in più rate entro il 30 settembre 1948 per il mutuo all'E.N.I.C., e dopo la iscrizione ipotecaria e l'espletamento degli altri adempimenti all'Ente autonomo Fiera del Levante di Bari.

« Il loro ammortamento decorrerà dal 1° ottobre 1948, per il mutuo all'E.N.I.C., e dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui sarà effettuata la prima somministrazione, per il mutuo all'Ente autonomo Fiera del Levante, ed avrà luogo mediante pagamento alla Direzione generale degli istituti di previdenza, da parte dei mutuatari, di quaranta trimestralità costanti posticipate ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

LEGGE 28 dicembre 1952, n. 3598.

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 12 dicembre 1946, n. 441, concernente l'autorizzazione al Ministro per il tesoro a stipulare con la Banca d'Italia una convenzione per la esecuzione dell'Accordo monetario, in data 24 gennaio 1946, fra il Governo italiano ed il Governo Alleato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il decreto legislativo 12 dicembre 1946, n. 441, è ratificato con la seguente modificazione:

Art. 1. — E' aggiunto il seguente comma:

« In corrispondenza dell'ammontare delle am-lire ritirate e bruciate dalla Banca d'Italia, nonché delle somministrazioni in lire di cui al precedente comma, il Ministro per il tesoro è autorizzato a rilasciare alla Banca medesima buoni del Tesoro ordinari allo stesso tasso annualmente stabilito, ai sensi del successivo art. 2, per le anticipazioni straordinarie e temporanee del Tesoro ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa	Pag. 727
Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione	Pag. 728
Media dei cambi e dei titoli	Pag. 730
Ministero della difesa-Marina: Diffida per smarrimento di quietanza	Pag. 730

CONCORSI ED ESAMI

Ministero dell'interno: Nomina di segretari comunali di seconda classe in esperimento (grado VII)	Pag. 730
Ministero dell'industria e del commercio: Graduatoria del concorso a quaranta posti di ingegnere allievo in prova (gruppo A, grado 10°) nel ruolo tecnico dei servizi minerario e metallurgico del Corpo delle miniere	Pag. 731
Ministero dei trasporti: Composizione della Commissione esaminatrice del concorso a quarantacinque posti di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di ingegnere	Pag. 731
Prefettura di Catania: Variante alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Catania	Pag. 732
Prefettura di Cuneo: Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cuneo	Pag. 732
Prefettura di Trapani: Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Trapani	Pag. 732
Prefettura di Teramo: Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Teramo	Pag. 732
Prefettura di Mantova: Graduatoria del concorso al posto di assistente medico presso il reparto medico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Mantova	Pag. 733
Prefettura di Catania: Varianti alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Catania	Pag. 733
Prefettura di Campobasso: Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Campobasso	Pag. 733
Prefettura di Trieste: Graduatoria di merito del concorso ad un posto di assistente del reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Trieste	Pag. 733
Prefettura di Frosinone: Graduatoria del concorso per il conferimento di farmacie in provincia di Frosinone	Pag. 734
Prefettura di Foggia: Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Foggia	Pag. 734
Prefettura di Bari: Graduatoria generale del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Bari	Pag. 735
Prefettura di Ferrara: Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ferrara	Pag. 735
Prefettura di Rieti: Graduatoria generale del concorso ad un posto di dirigente del dispensario antivenereo comunale di Rieti	Pag. 735

LEGGI E DECRETI

LEGGE 14 gennaio 1953, n. 50.

Periodo di prova del personale scolastico assunto per effetto dei concorsi riservati ai perseguitati politici e razziali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Coloro che siano stati assunti nei ruoli degli insegnanti degli Istituti e scuole di istruzione media di ogni tipo e grado, nei ruoli dei direttori delle scuole

secondarie di avviamento professionale e nei ruoli dei maestri elementari per effetto dei concorsi riservati ai perseguitati politici e razziali di cui all'art. 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, ratificato, con modificazioni, con la legge 19 maggio 1950, n. 323, qualora si trovino dalla data di decorrenza della nomina in ruolo in congedo per mandato politico, sono promossi ordinari o stabili dopo un anno dalla nomina in ruolo predetta, purchè documentino di avere prestato servizio, per la durata di un anno, quali incaricati o supplenti, in scuole di Stato, o pareggiate, oppure legalmente riconosciute.

Coloro che saranno assunti nei ruoli dei direttori didattici per effetto dei concorsi riservati ai perseguitati politici e razziali di cui al citato art. 17, qualora si trovino, dalla data di decorrenza della nomina nei ruoli predetti, in congedo per mandato politico, saranno confermati stabili dopo sei mesi da tale data.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 gennaio 1953

EINAUDI

DE GASPERI — SEGNI —
PELLA

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

LEGGE 31 gennaio 1953, n. 51.

Cessazione del corso legale dei biglietti della Banca d'Italia da lire 500 e da lire 1000, di vecchie emissioni, e dei titoli provvisori della Banca d'Italia da lire 5000 e 10.000.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I titoli provvisori della Banca d'Italia da lire 5000 e da lire 10.000, creati con decreti del Ministro per il tesoro del 3 agosto 1947 e 17 novembre 1947, ed i biglietti della Banca d'Italia da lire 500 e da lire 1000 dei vari tipi, attualmente circolanti (fatta eccezione per quelli da lire 500 e da lire 1000, tipo 1946, di cui ai decreti del Ministro per il tesoro 15 marzo 1947), cesseranno di aver corso legale alla data che sarà stabilita con decreto del Ministro per il tesoro.

La Banca d'Italia effettuerà la sostituzione delle banconote di cui al precedente comma fino alla data che sarà ugualmente stabilita con decreto del Ministro per il tesoro.

Con ulteriori decreti del Ministro per il tesoro i termini di cui ai precedenti commi, occorrendo, potranno essere prorogati, fermo restando che la cessazione del corso legale non potrà essere determinata per data anteriore al 30 giugno 1953 e che l'ultimo termine di prescrizione non potrà essere determinato per data successiva al 31 dicembre 1954.

Scaduto l'ultimo termine di prescrizione, le banconote dei tagli e tipi non aventi più corso legale e non

presentati per la sostituzione andranno prescritti a favore dell'Erario dello Stato ed il relativo importo sarà portato in diminuzione dei debiti del Tesoro verso la Banca d'Italia.

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a stipulare apposita convenzione con il Governatore della Banca d'Italia per regolare i rapporti nascenti dall'attuazione della presente legge fra il Tesoro dello Stato e l'Istituto di emissione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 gennaio 1953

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

LEGGE 31 gennaio 1953, n. 52.

Ratifica dei decreti legislativi 1° settembre 1947, n. 1121, concernente estensione alla Amministrazione delle ferrovie dello Stato delle disposizioni del decreto legislativo 26 marzo 1946, n. 138, concernente l'assunzione e la riassunzione dei reduci nelle pubbliche Amministrazioni e 28 gennaio 1948, n. 52, concernente norme integrative circa la riassunzione obbligatoria dei reduci negli impieghi non di ruolo, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 26 marzo 1946, n. 138, e di successive disposizioni legislative.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

I decreti legislativi 1° settembre 1947, n. 1121 e 28 gennaio 1948, n. 52, sono ratificati.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 gennaio 1953

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA
— MALVESTITI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
10 febbraio 1953, n. 53.

Istituzione di due posti di notaio in Latina, distretto notarile di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89;

Visto il regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2141, sulla revisione della tabella che determina il numero e la residenza dei notai;

Visto il decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 518;

Riconosciuta la necessità di istituire altri due nuovi posti di notaio nel comune di Latina, distretto notarile di Roma, in considerazione del numero degli abitanti (36.000), della quantità degli affari e della estensione del territorio;

Visti i pareri del Consiglio notarile e della Corte d'appello di Roma;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Decreta:

La tabella che determina il numero e la residenze dei notai, approvata con regio decreto 9 dicembre 1937 n. 2141, è modificata nel senso che è aumentato a tre il numero dei posti di notaio nella sede notarile di Latina, distretto notarile di Roma, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1953

EINAUDI

ZOLI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1953
Atti del Governo, registro n. 75, foglio n. 24. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 dicembre 1952.

Sostituzione di un componente del Consiglio provinciale di sanità di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto in data 14 marzo 1952, con il quale sono stati nominati i componenti del Consiglio provinciale di sanità di Genova fino al 31 dicembre 1953;

Considerato che il componente medico chirurgo Sabatini prof. Giuseppe è deceduto e che occorre provvedere alla sua sostituzione;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 416;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il prof. dott. Lorenzo Antognotti, medico chirurgo è nominato componente del Consiglio provinciale di sanità di Genova fino al 31 dicembre 1953, in sostituzione del prof. dott. Giuseppe Sabatini, deceduto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1953
Registro n. 73 Presidenza, foglio n. 66. — MASSIMO

(792)

Decreta:

Il comune di Casorate Primo è riconosciuto centro con forte penuria di abitazioni ai sensi e per gli effetti della legge sopraindicata.

Roma, addì 28 febbraio 1953

Il Ministro per l'interno
SCELBA

Il Ministro per i lavori pubblici

ALDISIO

(1338)

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1953.

Cessazione del corso legale e prescrizione dei titoli provvisori della Banca d'Italia da L. 5000 e da L. 10.000, dei biglietti da L. 500 e da L. 1000 della Banca d'Italia, dei vari tipi (eccezione fatta per i biglietti da L. 500 e da L. 1000 di cui al decreto Ministeriale 15 marzo 1947) nonché dei biglietti, pure della Banca d'Italia, da L. 50 e da L. 100.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 24 dicembre 1951, n. 1405, che, fra l'altro, demanda al Ministro per il tesoro di stabilire un termine per la sostituzione dei biglietti della Banca d'Italia da L. 50 e da L. 100;

Visti i propri decreti del 5 maggio 1952 e 4 luglio 1952, registrati alla Corte dei conti rispettivamente il 9 maggio 1952 e l'8 luglio 1952, i quali, fra l'altro, stabiliscono che il corso legale dei biglietti bancari da L. 50 e da L. 100 abbia termine col 30 giugno 1953;

Vista la legge 31 gennaio 1953, n. 51, che demanda al Ministro per il tesoro di stabilire i termini per la cessazione del corso legale e per la sostituzione dei titoli provvisori da L. 5000 e da L. 10.000 nonché dei biglietti della Banca d'Italia da L. 500 e da L. 1000, dei vari tipi (eccezione fatta per quelli di « tipo 1946 » di cui al decreto Ministeriale 15 marzo 1947);

Decreta:

Art. 1.

I titoli provvisori da L. 5000 e da L. 10.000 nonché i biglietti da L. 500 e da L. 1000 della Banca d'Italia, dei vari tipi (eccezione fatta per i biglietti da L. 500 e da L. 1000 di cui al decreto Ministeriale 15 marzo 1947) cesseranno di aver corso legale col 30 giugno 1953.

Art. 2.

I biglietti da L. 50 e da L. 100 della Banca d'Italia, il cui corso legale, per effetto dei decreti Ministeriali 5 maggio 1952 e 4 luglio 1952, cesserà col 30 giugno 1953, nonché i titoli ed i biglietti di cui all'articolo precedente, potranno essere sostituiti con biglietti a corso legale entro e non oltre il 30 giugno 1954.

Scaduto questo termine, i titoli provvisori ed i biglietti non presentati per la sostituzione andranno prescritti a favore dell'Erario dello Stato.

Roma, addì 5 marzo 1953

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1953
Registro n. 5 Tesoro, foglio n. 65. — GRIMALDI

(1358)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale 12 marzo 1953:

Barbaro Luigi, notaio residente nel comune di Comacchio, distretto notarile di Ferrara, è traslocato nel comune di Copparo, stesso distretto;

Tinebra Luigi, notaio residente nel comune di Sermide, distretto notarile di Mantova, è traslocato nel comune di Ferrara;

Feci Alfonso, notaio residente nel comune di Gualtieri, distretto notarile di Reggio nell'Emilia, è traslocato nel comune di Medesano, distretto notarile di Parma;

Giardini Giuseppe, notaio residente nel comune di Ferriere, distretto notarile di Piacenza, è traslocato nel comune di Adria, distretto notarile di Rovigo;

Bonfanti Felice, notaio residente nel comune di Lentini, distretto notarile di Siracusa, è traslocato nel comune di Noto, stesso distretto;

Sciuto Rosario, notaio residente nel comune di Scordia, distretto notarile di Caltagirone, è traslocato nel comune di Sortino, distretto notarile di Siracusa;

Di Loreto Davide, notaio residente nel comune di Città Sant'Angelo, distretto notarile di Teramo, è traslocato nel comune di Montesilvano, stesso distretto;

Olivi Cornelia, notaio residente nel comune di Arsìe, distretto notarile di Belluno, è traslocato nel comune di Treviso;

Venturi Gian Carlo, notaio residente nel comune di Primiero, distretto notarile di Trento, è traslocato nel comune di Chioggia, distretto notarile di Venezia.

(1324)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione del perimetro del bacino montano del torrente Carapelle (province di Foggia e di Avellino)

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1952, registrato dalla Corte dei conti il 27 gennaio 1953 al registro n. 2, foglio n. 70, è stato determinato ai sensi e per gli effetti del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, il perimetro del bacino montano del torrente Carapelle, ricadente nei comuni di Deliceto, Candela, Accadia, Sant'Agata, Castelluccio, Ascoli Satriano, Monteleone, Anzano, Rocchetta Sant'Antonio, Bovino e Orta Nova in provincia di Foggia, nonché nei comuni di Bisaccia, Vallata, Trevico e Lacedonia in provincia di Avellino.

(1279)

Divieto di caccia e uccellazione

Fino al 30 giugno 1954, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellazione nella zona della provincia di Viterbo, della estensione di ettari 150, compresa nel comune di Canino, delimitata dai seguenti confini:

nord: strada provinciale Canino-Viterbo dal fosso del Canestraccio al fosso Arroncino;

est: fosso Arroncino e fosso Toneta fino alla linea virtuale;

sud: linea virtuale coincidente col confine proprietà quote comunali;

ovest: fosso Canestraccio fino alla linea virtuale.

(1289)

Decreta:

Art. 1.

Le piastrine metalliche comprovanti il pagamento dell'imposta sui cani per l'anno 1954 debbono essere di metallo a forma quadrata con i lati di mm. 23, munite nella parte superiore, leggermente ricurva, di un foro entro il quale viene applicato un fermaglio per fissare le piastrine stesse ai collari dei cani.

Le piastrine avranno le seguenti diciture:

- a) 1954;
- b) denominazione del Comune;
- c) imposta cani e categoria di appartenenza del cane;
- d) numero progressivo per ciascuna categoria.

Art. 2.

Il prezzo di ciascuna piastrina è fissato in L. 20 per consegna a destinazione del Comune richiedente.

Art. 3.

Per le ordinazioni delle piastrine i Comuni dovranno rivolgersi direttamente all'Ufficio targhe dell'Unione italiana dei ciechi, via Fibonacci n. 5, Firenze, indicando il numero delle piastrine occorrenti per ciascuna categoria, e rimettendone contemporaneamente l'importo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1953

Il Ministro per le finanze
VANONI

Il Ministro per l'interno
FANFANI
(5200)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1953.

Importazione ed esportazione di biglietti di Stato e di banca italiani dei tagli da Lit. 5000 e da Lit. 10.000.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
IL MINISTRO PER IL TESORO

E

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

E

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto Ministeriale 2 settembre 1946, relativo alle attribuzioni in materia valutaria del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto Ministeriale 31 maggio 1950, concernente l'importazione e l'esportazione di biglietti di Stato e di banca italiana e di altri titoli stilati in lire;

Visto il decreto Ministeriale 5 marzo 1953, relativo alla cessazione del corso legale e prescrizione dei titoli provvisori della Banca d'Italia da Lit. 5000 e da

Lit. 10.000, dei biglietti da Lit. 500 e da Lit. 1000 della Banca d'Italia, dei vari tipi (eccezion fatta per i biglietti da Lit. 500 e da Lit. 1000 di cui al decreto Ministeriale 15 marzo 1947) nonchè dei biglietti, pure della Banca d'Italia, da Lit. 50 e da Lit. 100;

Decretano:

Art. 1.

L'importazione dei biglietti di Stato e di banca italiani, consentita dall'art. 2 del decreto Ministeriale 31 maggio 1950, e l'esportazione dei biglietti stessi, nei limiti previsti dall'art. 3 del decreto medesimo, sono consentite anche per i biglietti dei tagli da Lit. 5000 e da Lit. 10.000.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 22 ottobre 1953

Il Ministro per il commercio con l'estero
BRESCIANI-TURRONI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Il Ministro per le finanze
VANONI

Il Ministro per gli affari esteri
PELLA

Il Ministro per la grazia e giustizia
AZARA

(5199)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA 8 ottobre 1953.

Approvazione dell'unito modello per la denuncia dei nati deformati.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Ritenuta l'opportunità di modificare il modulo per la denuncia dei nati deformati approvato con decreto del Ministro per l'interno in data 28 dicembre 1941;

Visto l'art. 103, lettera c), del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 4, comma primo, del regolamento approvato con regio decreto 17 febbraio 1941, n. 1127;

Sentito l'Istituto centrale di statistica;

Decreta:

E' approvato l'unito modello per la denuncia dei nati deformati, in sostituzione di quello approvato col precedente decreto 28 dicembre 1941 del Ministro per l'interno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 ottobre 1953

L'Alto Commissario: TESSITORI

Decreta:

Articolo unico.

Il rag. Rubinacci Armando è sostituito con il signor D'Oppido Fedele, quale rappresentante dei lavoratori, nella Commissione provinciale per il collocamento di Matera.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*.

Roma, addì 4 giugno 1954

Il Ministro: VIGORELLI

(3119)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1954.

Scioglimento della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di L'Aquila e nomina del presidente.

IL MINISTRO

PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura e degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Visto il decreto interministeriale 14 aprile 1951, con il quale l'ing. Emilio Mori venne nominato presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di L'Aquila;

Visti i provvedimenti con i quali, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale predetto, sono stati nominati i componenti della Giunta medesima;

Considerato che, per la situazione creatasi in seguito alle dimissioni presentate dai detti componenti, l'Amministrazione camerale non è più in grado di funzionare regolarmente;

Considerata la necessità di assicurare alla Camera predetta organi amministrativi completi ed efficienti;

Decreta:

Art. 1.

La Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di L'Aquila è sciolta.

Art. 2.

L'ing. Bernardino Pacilli è nominato presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di L'Aquila.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*.

Roma, addì 15 giugno 1954

Il Ministro per l'industria e per il commercio

VILLABRUNA

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste

MEDICI

(3102)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1954.

Proroga del termine stabilito per la sostituzione delle monete metalliche « Italma » da lire 10 e da lire 5.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 24 dicembre 1951, n. 1405, che, tra l'altro, demanda al Ministro per il tesoro di stabilire la data di cessazione del corso legale e del cambio delle monete metalliche in lega « Italma » nei tagli da lire 10 e da L. 5, la cui fabbricazione ed emissione furono autorizzate con decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 419;

Visto il decreto Ministeriale 7 dicembre 1953, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre successivo, che fissa al 30 giugno 1954 la data utile per la sostituzione delle monete predette;

Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine utile per la sostituzione di tali monete;

Decreta:

Il termine del 30 giugno 1954, fissato dal decreto Ministeriale 7 dicembre 1953, per la sostituzione delle monete metalliche in lega « Italma » nei tagli da L. 10 e da L. 5, la cui fabbricazione ed emissione furono autorizzate con il decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 419, è prorogato fino al 30 settembre 1954.

Scaduto tale termine le monete non presentate alla Tesoreria centrale e alle Sezioni di tesoreria provinciale rimarranno prescritte.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*.

Roma, addì 21 giugno 1954

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1954

Registro n. 11 Tesoro, foglio n. 334. — GRIMALDI

(3189)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1954.

Proroga del termine stabilito per la sostituzione dei titoli provvisori e dei biglietti della Banca d'Italia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 24 dicembre 1951, n. 1405, che, tra l'altro, demanda al Ministro per il tesoro di stabilire un termine per la sostituzione dei biglietti della Banca d'Italia da L. 50 e da L. 100;

Vista la legge 31 gennaio 1953, n. 51, che demanda al Ministro per il tesoro di determinare la data per la cessazione del corso legale e per la sostituzione dei titoli provvisori da L. 5000 e da L. 10.000 nonchè dei biglietti della Banca d'Italia da L. 500 e da L. 1000, dei vari tipi (eccezion fatta per quelli di « tipo 1946 » di cui al decreto Ministeriale 15 marzo 1947);

Visto il decreto Ministeriale 5 marzo 1953, registrato alla Corte dei conti il 10 marzo successivo, che fissa al 30 giugno 1954 la data utile per la sostituzione; dei titoli provvisori della Banca d'Italia da L. 5000 e da L. 10.000, dei biglietti della Banca d'Italia da L. 50 e da L. 100, nonchè dei biglietti, pure della Banca d'Italia, da L. 500 e da L. 1000 dei vari tipi (eccezion fatta per quelli di « tipo 1946 » di cui al citato decreto Ministeriale 15 marzo 1947);

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*.

Roma, addì 22 luglio 1954

Il Ministro per le finanze

TREMELLONI

Il Ministro per il commercio con l'estero

MARTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1954
Registro n. 20 Finanze, foglio n. 249. — LESEN

(4578)

DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1954.

Determinazione della misura del dazio applicabile agli sbocchi in rotoli per lamiera, di ferro o di acciaio, non placcati, importati in Italia dagli altri Paesi membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI**IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO**

Vista la tariffa generale dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442, e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, ed all'Accordo tariffario concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Anncy del 10 ottobre 1949;

Vista la legge 27 ottobre 1951, n. 1172, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo tariffario concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Torquay del 21 aprile 1951;

Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e dà esecuzione agli Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951, relativi alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio;

Vista la decisione in data 22 aprile 1953 del Consiglio dei Ministri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, che approva la Nomenclatura doganale comune per i Paesi membri della Comunità, e subordina a certificato di libera pratica l'applicazione, da parte dei Paesi membri, del trattamento preferenziale ai prodotti che formano oggetto del mercato comune;

Visto il testo revisionato, in data 25 maggio 1954, della suddetta Nomenclatura doganale comune e le successive modificazioni apportate alla stessa;

Visto il decreto Ministeriale 27 luglio 1953;

Vista la decisione in data 31 luglio 1954 dell'Alta Autorità della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, che autorizza il Governo italiano ad applicare il dazio del 13 % sul valore per gli sbocchi in rotoli per lamiera, di ferro o di acciaio, importati in Italia dagli altri Paesi membri della Comunità;

Decreta:

Art. 1.

Il dazio per gli sbocchi in rotoli per lamiera, di ferro o di acciaio, non placcati (voce della Nomenclatura doganale comune n. 7308-A), importati in Italia dagli altri Paesi membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e scortati da certificato di libera pratica rilasciato dalle autorità doganali dei rispettivi Paesi, si applica nella misura del 13 % sul valore.

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*.

Roma, addì 11 settembre 1954

Il Ministro per le finanze

TREMELLONI

Il Ministro per gli affari esteri

PICCONI

Il Ministro per l'industria e per il commercio

VILLABRUNA

Il Ministro per il commercio con l'estero

MARTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1954
Registro n. 22 Finanze, foglio n. 1. — MOFFA

(4613)

DECRETO MINISTERIALE 13 settembre 1954.

Proroga del termine stabilito per la sostituzione dei titoli provvisori della Banca d'Italia da L. 5000 e L. 10.000.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 31 gennaio 1953, n. 51, che demanda, tra l'altro, al Ministro per il tesoro di determinare la data per la cessazione del corso legale e per la sostituzione dei titoli provvisori da L. 5000 e da L. 10.000;

Visto il decreto Ministeriale 5 marzo 1953, registrato alla Corte dei conti il 10 marzo successivo, che fissava al 30 giugno 1954 la data utile per la sostituzione dei titoli provvisori della Banca d'Italia da L. 5000 e da L. 10.000, dei biglietti della Banca d'Italia da L. 50 e da L. 100, nonché dei biglietti, pure della Banca d'Italia, da L. 500 e da L. 1000 dei vari tipi (eccellenza fatta per quelli di « tipo 1946 » di cui al decreto Ministeriale 15 marzo 1947);

Visto il decreto Ministeriale 21 giugno 1954, registrato alla Corte dei conti il 24 giugno stesso, con il quale il termine suddetto del 30 giugno 1954 veniva prorogato fino al 30 settembre 1954;

Ritenuta l'opportunità di prorogare ulteriormente il termine utile per la sostituzione dei titoli provvisori della Banca d'Italia da L. 10.000 e L. 5000;

Vista la lettera n. 97156 del 9 settembre 1954, dell'Amministrazione centrale della Banca d'Italia;

Decreta:

Il termine del 30 settembre 1954, fissato dal decreto Ministeriale 21 giugno 1954, per la sostituzione dei titoli provvisori della Banca d'Italia da L. 5000 e da

L. 10.000, è prorogato fino al 31 dicembre 1954, fermo restando al 30 settembre 1954, il termine utile per la sostituzione dei biglietti della Banca d'Italia da L. 50 e da L. 100, nonché dei biglietti, pure della Banca d'Italia, da L. 500 e da L. 1000 di vari tipi (eccezion fatta di quelli tipo 1946 di cui al decreto Ministeriale 15 marzo 1947).

Scaduto il termine del 31 dicembre 1954, i titoli provvisori della Banca d'Italia da L. 5000 e da L. 10.000 non presentati all'Istituto di emissione, per la sostituzione, rimarranno prescritti a favore dell'Erario.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 settembre 1954

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1954
Registro n. 18 Tesoro, foglio n. 10. — VENTURA

(4616)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieti di caccia e uccellazione

Fino al 30 giugno 1955, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellazione nella zona della provincia di Pesaro, dell'estensione di ettari 180 circa, compresa nel comune di Fano, località Fenile, delimitata dai seguenti confini:

Nord: strada comunale Monte Baroccio;
Sud: strada comunale nuova Centinarola;
Est ed Ovest: strada Carignano.

Fino al 30 giugno 1955, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, per la caccia e l'uccellazione nella zona della provincia di Brescia, della estensione di ettari 495, compresa nel comune di Brescia, località Santa Eufemia, delimitata dai seguenti confini:

Nord: linea che, partendo dal fondo valle Carobbio (quota 302) scavalca il dorso del monte Mascheda e passando per la località Grotte raggiunge la parrocchiale di Caionvico;

Est: strada della detta parrocchiale al Molino dei Frati; cascina Colombera; La Fabbrica; Rezzole Grandi; Fienile Luigi; crocevia quasi al centro dell'abitato di Buffalora;

Sud: dal detto crocevia, strada che porta alla località La Buca;

Ovest: dalla detta località al Cotonificio Schianini; strada per Case di San Polo; cimitero di Santa Eufemia; strada per la valle Carobbio; fondo valle Carobbio, fino alla quota 302.

(4590)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Attivazione di servizio fonotelegrafico

In data 2 luglio 1953 è stato attivato il servizio fonotelegrafico nell'ufficio postale di Fai (Trento), che è stato incluso sul circuito n. 6717.

(4603)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 29 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 1954, registro n. 18 Finanze, foglio n. 259, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dal primo segretario nel ruolo dell'Amministrazione centrale delle finanze, Scalone dott. Gino, avverso il decreto Ministeriale 27 settembre 1952, con cui è stata disposta la di lui cancellazione dal ruolo del personale provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

(4570)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 220

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 24 settembre 1954

	Dollaro	
	U. S. A.	Canadese
Borsa di Bologna	624,75	644 —
» Firenze	624,78	642 —
» Genova	624,82	644 —
» Milano	624,82	643,75
» Napoli	624,75	643 —
» Palermo	624,83	644,38
» Roma	624,84	643,875
» Torino	624,80	642 —
» Trieste	624,82	—
» Venezia	624,82	644,15

Media dei titoli del 24 settembre 1954

Rendita 3,50 % 1906	65,425
Id. 3,50 % 1902	62,40
Id. 3 % lordo	93 —
Id. 5 % 1935	94,25
Redimibile 3,50 % 1934	82,525
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	72,30
Id. 5 % (Ricostruzione)	92 —
Id. 5 % 1936	91,80
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,40
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,25
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,90
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	96,85

Il contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 24 settembre 1954

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632):

1 dollaro U.S.A.	Lit. 624,83
1 dollaro canadese	643,81

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit. 1749,52
---------------------------	--------------

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit. 12,50	per franco belga
Danimarca	90,46	» corona danese
Egitto	1794,55	» lira egiziana
Francia	1,785	» franco francese
Germania	148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	87,48	» corona norvegese
Olanda	164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	143,90	» franco svizzero

dell'Aeronautica e per gli appartenenti ai Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia nonchè per i sottufficiali, le guardie scelte e le guardie del Corpo forestale dello Stato, che abbiano contratto ferite, lesioni o infermità dipendenti da causa di servizio, sono poste a carico dei Ministeri della difesa, delle finanze, dell'interno, di grazia e giustizia e dell'agricoltura e delle foreste per i rispettivi dipendenti.

Per il personale civile delle Amministrazioni sopra indicate si applica l'art. 68 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, restando le spese relative a carico delle rispettive Amministrazioni.

Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti l'eventuale ricovero in ospedali o luoghi di cura civili dev'essere autorizzato dalla rispettiva Amministrazione.

Art. 2.

All'onere annuo presunto di complessive lire 182.400.000 derivante dalla presente legge sarà fatto fronte nell'esercizio finanziario 1957-58, per lire 39.400.000 con i fondi iscritti nel capitolo n. 191 (lire 12.000.000), dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1957-1958 e nel capitolo n. 93 (lire 27.400.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per lo stesso esercizio finanziario e per lire 143.000.000 a carico degli stanziamenti dei capitoli numeri 167 (lire 135.000.000) e 185 (lire 8.000.000) del suddetto stato di previsione del Ministero della difesa.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° novembre 1957

GRONCHI

ZOLI — TAVIANI — TAMBRONI
— GONELLA — ANDREOTTI —
MEDICI — COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

LEGGE 21 novembre 1957, n. 1441.

Fabbricazione ed emissione di monete d'argento da lire 500 da parte della Zecca.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Zecca è autorizzata a fabbricare e ad emettere monete d'argento da lire 500.

Con decreti del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il tesoro saranno determinati i contingenti, le caratteristiche ed il limite per il potere liberatorio delle monete di cui al precedente comma.

Art. 2.

A decorrere dalla data che sarà stabilita con decreto del Ministro per il tesoro, saranno esclusi dalla facoltà di emissione, spettante alla Banca d'Italia a' sensi del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, i biglietti da lire 500 di cui all'art. 3 del testo unico sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato col regio decreto 28 aprile 1910, n. 204.

Con decreti del Ministro per il tesoro saranno parimenti stabiliti la data dalla quale le monete d'argento da lire 500, di cui alla presente legge, avranno corso legale nonchè i termini per la cessazione del corso legale dei biglietti di banca di pari taglio e per la loro sostituzione.

Questi termini, anche in caso di ulteriori proroghe, non potranno essere successivi al 31 dicembre 1961.

I biglietti di banca che non saranno stati presentati per il cambio entro il termine stabilito a' sensi del presente articolo, andranno prescritti a favore dell'Eriario dello Stato.

Art. 3.

L'importo, al netto di tutte le spese per la fabbricazione delle monete d'argento da lire 500 emesse, a norma degli articoli precedenti, in sostituzione dei biglietti della Banca d'Italia di pari taglio in circolazione alla data di entrata in vigore della presente legge, sarà versato alla Banca medesima in diminuzione del debito del Tesoro per anticipazioni temporanee, di cui al decreto legislativo 21 gennaio 1948, n. 7.

Art. 4.

La facoltà di cui all'art. 2 della legge 29 ottobre 1954, n. 1048, relativa all'autorizzazione per la Zecca di avvalersi di operai dell'Officina carte valori dell'Istituto poligrafico dello Stato, è prorogata fino al 31 dicembre 1961 con il limite massimo di 50 unità.

Alle spese per le occorrenze precisate nel primo comma di questo articolo nonchè per le paghe ed altri assegni degli operai che saranno assunti dalla Zecca a' sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, si farà fronte nei modi e termini di cui al precedente art. 3.

Art. 5.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con la Banca d'Italia per regolare tutti i rapporti, nascenti dall'attuazione della presente legge, tra il Tesoro dello Stato e l'Istituto di emissione nonchè ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 novembre 1957

GRONCHI

ZOLI — MEDICI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

DECRETO MINISTERIALE 23 agosto 1959.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Fiera del Levante », con sede in Bari.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti il regio decreto 3 ottobre 1929, n. 1874, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo « Fiera del Levante » di Bari ed il decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1951, n. 270, con il quale ne è stato approvato il vigente statuto;

Visto il proprio decreto 25 giugno 1958, riguardante la nomina, per un triennio, dei membri del Consiglio di amministrazione dell'Ente;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione del dimissionario avv. Domenico Paparella, in base alla comunicazione fatta dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Bari;

Decreta:

Il rag. Vincenzo Aquaro è nominato membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Fiera del Levante », con sede in Bari, in rappresentanza della Camera di commercio, industria e agricoltura di Bari, in sostituzione dell'avv. Domenico Paparella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 agosto 1959

Il Ministro: COLOMBO

(4922)

DECRETO MINISTERIALE 24 agosto 1959.

Determinazione delle zone del territorio della Repubblica che, ai fini dell'applicazione della legge 10 dicembre 1958, n. 1094, sono da considerare ad agricoltura arretrata.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 10 dicembre 1958, n. 1094, recante nuove disposizioni per la diffusione delle sementi selezionate;

Ritenuto di stabilire le zone ad economia agricola arretrata nelle quali la concessione dei contributi per l'acquisto di sementi selezionate può essere estesa a favore di imprenditori agricoli non coltivatori diretti che gestiscono piccole e medie aziende;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione della legge 10 dicembre 1958, n. 1094, le zone ad economia agricola arretrata, di cui alle premesse, sono costituite dai territori delle provincie dell'Italia centrale, meridionale ed insulare nonché da quelle dell'Italia settentrionale ricadenti nei Comuni considerati montani ai sensi della legge 30 luglio 1957, n. 657.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 agosto 1959

p. Il Ministro: SEDATI

(4904)

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1959.

Modificazioni al decreto Ministeriale 15 marzo 1947, concernente i distintivi ed i segni caratteristici dei biglietti di banca da L. 1000 e da L. 500 « tipo 1946 ».

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto del 28 aprile 1910, n. 204, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale del 15 marzo 1947, che determinò i distintivi ed i segni caratteristici dei biglietti di banca da L. 1000 e da L. 500, « tipo 1946 »;

Visto il decreto Ministeriale del 14 agosto 1947, col quale venne modificato il contrassegno di Stato da applicare sui biglietti della Banca d'Italia;

Visto il decreto Ministeriale del 9 febbraio 1948, che fissò per i biglietti di banca da L. 1000 e da L. 500 « tipo 1946 » il contrassegno di Stato di cui al citato decreto Ministeriale 14 agosto 1947;

Vista la deliberazione presa dal Consiglio superiore della Banca d'Italia nella riunione del 31 luglio 1959, con la quale si prospetta la necessità di apportare modifiche ai biglietti da L. 1000 « tipo 1946 »;

Decreta:

Al paragrafo a) del decreto Ministeriale, in data 15 marzo 1947 che approva i distintivi ed i segni caratteristici dei biglietti di banca da L. 1000 (tipo 1946), già modificato nella parte riguardante il contrassegno di Stato col decreto del 9 febbraio 1948, sono apportate le seguenti variazioni:

ai commi primo, terzo e quarto le parole « in litografia », « in tipografia » e « litografico » sono sostituite rispettivamente con le parole « in offset-secca »;

al comma secondo le parole « mm. 144 x 63 » e « mm. 156 x 75 » sono sostituite rispettivamente con le parole « mm. 148 x 64 » e « mm. 158 x 75 »;

al comma ottavo le parole « I.P.S. Off. Carte-Valori » sono sostituite con le parole « Officina della Banca d'Italia ».

Nulla è innovato in ordine alle altre caratteristiche dei biglietti che si intendono qui richiamate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 agosto 1959

Il Ministro: TAMBRONI

(4920)

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1959.

Schema di sesto elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nel territorio della provincia di Siena.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visti l'elenco delle acque pubbliche in territorio della provincia di Siena approvato con regio decreto 7 maggio 1899; il primo elenco suppletivo approvato con regio decreto 9 settembre 1903; il secondo elenco suppletivo approvato con regio decreto 17 febbraio 1907; il terzo elenco suppletivo approvato con regio decreto 26 febbraio 1920; il quarto elenco suppletivo approvato con regio decreto 5 novembre 1925, n. 10825; e lo schema del quinto elenco suppletivo pubblicato con decreto Ministeriale 13 maggio 1957, n. 2463;

ROMA: Archivi notarili distrettuali di Arezzo, Cassino, Chieti, Firenze, Frosinone, Grosseto, Lanciano, L'Aquila, Latina, Livorno, Lucca, Perugia, Pisa, Rieti, Roma, Siena, Sulmona, Teramo, Terni, Viterbo.

NAPOLI: Archivi notarili distrettuali di Avellino, Bari, Benevento, Cagliari, Caserta, Casobasso, Foggia, Lagonegro, Lecce, Lucera, Matera, Meli, Napoli, Oristano, Potenza, Salerno, Santa Maria Capua Vetere, Sassari, Taranto, Trani.

PALERMO: Archivi notarili distrettuali di Agrigento, Caltagirone, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Cosenza, Enna, Loeri, Messina, Nicaastro, Nicosia, Palermo, Palmi, Patti, Ragusa (Modica), Reggio Calabria, Sciacca, Siracusa, Termini Imerese, Trapani, Vibo Valentia.

TABELLA B

RUOLO ORGANICO
DEL PERSONALE DEGLI ARCHIVI NOTARILI

CARRIERA DIRETTIVA		
Coefficiente 900	Ispettore generale capo	n. 1
» 670	Ispettori generali e sovrintendenti . . .	» 9
» 500	Conservatori capi . . .	» 18
» 402	Conservatori superiori	» 36
» 325	Primi conservatori	} » 96
» 271	Conservatori . . .	
» 229	Vice conservatori . . .	
— n. 160		
CARRIERA DI CONCETTO		
Coefficiente 500	Segretari capi . . .	n. 5
» 402	Segretari principali	» 8
» 325	Primi segretari . . .	» 12
» 271	Segretari . . .	» 20
» 229	Segretari aggiunti	} » 25
» 202	Vice segretari . . .	
— » 70		
CARRIERA ESECUTIVA		
Coefficiente 325	Aiutanti capi . . .	n. 20
» 271	Aiutanti principali . . .	» 45
» 229	Primi aiutanti . . .	» 55
» 202	Aiutanti di 1° classe	» 70
» 180	Aiutanti di 2° classe	} » 80
» 157	Aiutanti aggiunti . . .	
— » 270		
CARRIERA AUSILIARIA		
Coefficiente 173	Commessi . . .	n. 10
» 159	Uscieri capi . . .	» 50
» 151	Uscieri . . .	} » 90
» 142	Inservienti . . .	
— » 150		
CARRIERA AUSILIARIA TECNICA		
Coefficiente 173	Agente tecnico capo	n. 1
» 159	Agenti tecnici . . .	» 3
— » 4		
— n. 654		

LEGGE 28 luglio 1961, n. 724.

Proroga al 31 dicembre 1963 dei termini relativi alla circolazione dei biglietti della Banca d'Italia da lire 500.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

A modifica di quanto disposto con il terzo comma dell'articolo 2 della legge 21 novembre 1957, n. 1141, i termini relativi alla emissione e cessazione del corso legale dei biglietti della Banca d'Italia da lire 500, nonché alla loro sostituzione con monete d'argento di pari taglio, non potranno essere successivi al 31 dicembre 1963.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 luglio 1961

GRONCHI

FANFANI — TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

LEGGE 28 luglio 1961, n. 725.

Deroga all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, per il pagamento delle spese relative all'indennità speciale giornaliera di pubblica sicurezza, all'indennità giornaliera di ordine pubblico, alle indennità di trasferta, di missione e di marcia ai funzionari di pubblica sicurezza, al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ed agli appartenenti all'Arma dei carabinieri.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

In deroga all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, è consentita, per gli esercizi finanziari 1960-61, 1961-62, 1962-63, 1963-64 e 1964-65, la emissione di aperture di credito per il pagamento delle spese seguenti, facenti carico al Ministero dell'interno, entro i limiti di importo indicati per ciascuna spesa:

- a) per l'indennità speciale giornaliera di pubblica sicurezza ai funzionari di pubblica sicurezza al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dell'Arma dei carabinieri L. 40.000.000
- b) per l'indennità giornaliera di ordine pubblico ai funzionari di pubblica sicurezza, al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dell'Arma dei carabinieri » 60.000.000

denominato Gamberesca, un quadro naturale di non comune bellezza panoramica avente anche un particolare valore estetico e tradizionale;

Decreta:

La zona adiacente al palazzo Gambarà, sita nel territorio del comune di Verolanuova (Brescia), delimitata da via Grimani, via Garibaldi, via Cavour, via Filanda e dai mappali numeri 2780, 1727, 3463 e 1855, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Brescia.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Verolanuova provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta Part. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 9 settembre 1961

p. Il Ministro: BADALONI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Brescia

VERBALE N. 1

Adunanza del 16 marzo 1959

2) VEROLANUOVA - Vincolo sulle adiacenze del palazzo già Gambarà.

(Omissis).

LA COMMISSIONE

Considerato che si tratta di una zona che riveste particolare interesse pubblico, perchè circonda un grandioso palazzo signorile del XVIII secolo;

Considerato che la zona che si vuol vincolare è costituita dal palazzo Gambarà del secolo XVIII circondato da un ampio parco, dalle pregiate essenze e della armoniosa piazza antistante divisa dal parco, da un rio d'acqua denominata Gamberesca ed attraversato da un caratteristico ponte con balaustre adornate da statue;

Visto che l'insieme forma un quadro naturale di suggestivo effetto panoramico avente particolare interesse pubblico di valore estetico e tradizionale;

Delibera:

L'apposizione del vincolo ai sensi dell'art. 1 nn. 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, nei riguardi del complesso di cui sopra limitato dai mappali 2780, 1727, 3463, mappale 1855, dalla via Filanda, via Cavour, via Garibaldi, via Grimani.

(Omissis).

(6073)

DECRETO MINISTERIALE 14 settembre 1961.

Modificazioni al decreto ministeriale 25 agosto 1959, concernente alcune caratteristiche del biglietto di banca da L. 1000 « tipo 1946 ».

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto del 28 aprile 1910, n. 204, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale del 15 marzo 1947, che determinò i distintivi ed i segni caratteristici dei biglietti di banca da lire 1000 e da L. 500, « tipo 1946 »;

Visto il decreto ministeriale del 14 agosto 1947, col quale venne modificato il contrassegno di Stato da applicare sui biglietti della Banca d'Italia;

Visto il decreto ministeriale del 9 febbraio 1948, che fissò per i biglietti di banca da L. 1000 e da L. 500 « tipo 1946 » il contrassegno di Stato di cui al citato decreto ministeriale 14 agosto 1947;

Visto il decreto ministeriale del 25 agosto, 1959, col quale è stato modificato, limitatamente al biglietto da L. 1000 « tipo 1946 », il decreto ministeriale 15 marzo 1947;

Vista la deliberazione presa dal Consiglio superiore della Banca d'Italia nella riunione del 28 luglio 1961, con la quale si prospetta la necessità di affidare nuovamente all'Istituto Poligrafico dello Stato la fabbricazione dei biglietti di banca da L. 1000 « tipo 1946 »;

Decreta:

E' soppresso il capoverso dell'articolo unico del decreto ministeriale in data 25 agosto 1959, in cui è detto: al comma ottavo le parole « I.P.S. Off. Carte Valori » sono sostituite con le parole « Officina della Banca d'Italia ».

Nulla è innovato in ordine alle altre caratteristiche dei biglietti che s'intendono qui richiamate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 settembre 1961

Il Ministro: TAVIANI

(6097)

DECRETO PREFETTIZIO 12 settembre 1961.

Nomina del segretario del Consiglio provinciale di sanità di Potenza.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI POTENZA

Visto il proprio decreto n. 1449/XXVIII/Div. Gab. del 1° luglio 1961, con il quale venne ricostituito il Consiglio provinciale di sanità di Potenza per il triennio 1° luglio 1961-30 giugno 1964;

Considerato che con il succitato decreto non venne provveduto alla nomina del segretario del predetto Consesso, stante la mancanza, presso il locale Ufficio del medico provinciale, di funzionari della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità;

Vista la circolare n. 98 in data 11 agosto 1961, con la quale il Ministero della sanità designa per il conferimento dell'incarico in questione il dott. Emidio Frascione, consigliere di 2° classe, in servizio presso quella Amministrazione centrale;

Visto l'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il dott. Emidio Frascione, del Ministero della sanità, è nominato segretario del Consiglio provinciale di sanità di Potenza per il triennio 1° luglio 1961-30 giugno 1964.

Potenza, addì 12 settembre 1961

Il prefetto: ZAPPIA

(6074)